Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Martedì, 8 luglio — Numero 161

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 18	L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 36	» 20	» 12
All' Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 80	» 43	» 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1067 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il Codice per la marina mercantile del Regno d'Italia ed il regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta dei ministri della marina e dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino a tanto che sia attuato l'ordinamento delle scuole nautiche, di cui all'art. 8 del decreto-legge Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, gli esami di cui all'alinea *c*) dell'art. 140, alinea *e*) dell'art. 207, ed alinea *b*) dell'art. 217 del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, per coloro che aspirano al conseguimento dei gradi di capitano di gran cabotaggio, macchinista navale in 2ª e costruttore navale di 2ª classe, si terranno presso i RR. Istituti nautici, in ogni sessione di esami, con le stesse norme vigenti per gli esami di licenza degli Istituti stessi, sulle materie prescritte dai programmi approvati coi RR. decreti 1° gennaio 1891, n. 13, e 23 giugno 1899, n. 340.

Art. 2.

Per l'ammissione agli esami si richiede di aver conseguito, da almeno 4 anni, il certificato di maturità o il diploma di licenza dalle scuole elementari o il diploma di licenza dal corso popolare.

Art. 3.

La tassa di esame sarà di lire sessanta.

Art. 4.

A coloro che abbiano superato tutti gli esami viene rilasciato un certificato di abilitazione al conseguimento del grado.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dalla sessione estiva dell'anno scolastico 1918 919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — DE NAVA — MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1014 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale del 18 **marzo 1919**, n. 521, col quale venne autorizzato lo **stanziamento** di un fondo nel bilancio per il Ministero d'agricoltura per spese e concorsi a favore di **enti autonomi** per la produzione di sementi selezionate di grano, granoturco, avena, orzo e segala e per altri provvedimenti a favore della cerealicoltura nazionale;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per **l'agricoltura**;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fondato in Roma un « Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura », avente per iscopo la ricerca e l'assegnazione delle varietà di cereali più adatte ai vari territori italiani.

Alla dipendenza amministrativa, e sotto la direzione scientifica e tecnica dell'Istituto, si creeranno:

a) stazioni fitotecniche, provvedute di campi sperimentali e di moltiplicazione iniziale, da fondarsi in Puglia (Foggia), in Sicilia (Palermo), e nel Lazio (annessa all'Istituto);

b) campi regionali di orientamento e di prova, da istituirsi presso i vari Istituti agrari del Regno (stazioni sperimentali, scuole agrarie, cattedre ambulanti di agricoltura);

c) campi di moltiplicazione, da affidarsi preferibilmente alle scuole pratiche e speciali di agricoltura;

d) campi di conservazione di purezza delle sementi, e relativi uffici di distribuzione;

e) un museo genetico da annettersi alla sede centrale dell'Istituto.

L'azione tecnica della R. stazione sperimentale di granicoltura di Rieti è coordinata a quella dell'Istituto, in conformità delle disposizioni da stabilirsi con decreto Ministeriale, previ accordi con il Comitato amministrativo della stazione.

Art. 2.

L'Istituto è retto da un Consiglio d'amministrazione composto di un delegato del Ministero per l'agricoltura, che lo presiede, del direttore della R. stazione di patologia vegetale di Roma, del direttore della R. stazione chimico-agraria di Roma, del professore di botanica generale nella R. Università degli studi di Roma e di due agricoltori scelti dal ministro di agricoltura.

Il direttore dell'Istituto è membro di diritto del Consiglio, con le funzioni di segretario.

Il delegato del Ministero e i due agricoltori scelti dal ministro durano in ufficio tre anni e possono essere confermati. Venendo essi a cessare prima del termine prestabilito, coloro che li sostituiscono rimangono in ufficio fino al termine del triennio.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Art. 3.

Per la fondazione e le spese di mantenimento dell'Istituto, e delle istituzioni, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono assegnati quattro quinti del fondo stanziato e da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, a norma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 18 marzo 1919, n. 521.

Il progetto tecnico, il piano finanziario e l'assetto organico dell'Istituto e delle aziende annesse dovranno essere sottoposti all'approvazione preventiva del Ministero per l'agricoltura.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sul fondo che gli è destinato, assegnerà la somma che reputerà necessaria per lo sviluppo della stazione di Rieti. La relativa deliberazione è soggetta pure all'approvazione del ministro di agricoltura.

Art. 4.

L'Istituto è riconosciuto ente morale, ed è sottoposto al controllo ed all'alta vigilanza del Ministero per l'agricoltura.

Art. 5.

L'organico dell'Istituto è costituito dal direttore, nominato giusta quanto dispone il presente articolo, e dal personale scientifico, tecnico inferiore, amministrativo e di servizio, nominato dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore.

Per la prima volta è data facoltà al ministro d'agricoltura di scegliere il direttore, procedendo alla nomina secondo le prescrizioni dell'art. 69 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Successivamente, la nomina del direttore verrà fatta in seguito a pubblico concorso, con l'approvazione del Ministero, e secondo le norme vigenti per i concorsi a cattedre universitarie.

Della Commissione giudicatrice, costituita da cinque membri, farà parte un rappresentante del Ministero d'agricoltura ed uno del Consiglio d'amministrazione, cui spetta la nomina degli altri membri, scelti fra i professori delle RR. scuole superiori d'agricoltura ed il personale direttivo delle RR. stazioni agrarie e speciali.

Gli atti della Commissione giudicatrice saranno sottoposti al Consiglio per l'istruzione agraria, per l'esame della regolarità di essi.

Art. 6.

Il direttore ed il personale scientifico e amministrativo verranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il personale tecnico inferiore e di servizio sarà iscritto presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Art. 7.

Il direttore presenta annualmente al Consiglio d'amministrazione un rapporto sui lavori eseguiti ed il programma per l'anno successivo, e, per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto, nonchè il programma di attività di esso dovranno pure essere sottoposti all'approvazione del Ministero, al quale sarà inviata annualmente una relazione tecnica sui lavori iniziati, su quelli compiuti e sui risultati ottenuti.

Art. 8.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio d'amministrazione ed approvato con decreto del ministro per l'agricoltura, disciplinerà il funzionamento dell'Istituto, determinerà la misura degli stipendi e degli assegni al personale e degli aumenti successivi, nonchè le disposizioni riguardanti la conferma ed il trattamento di quiescenza di esso e le norme disciplinari.

È ammesso il ricorso al Ministero per l'agricoltura, avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il direttore.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Consiglio per l'istruzione agraria, il quale delibererà seguendo la procedura vigente per i professori delle Regie scuole superiori di agricoltura e per il personale direttivo delle Regie stazioni agrarie e speciali.

Art. 9.

Il rimanente quinto del fondo, di cui all'art. 3 del presente decreto, è destinato alla concessione di sussidi in favore di altri Istituti autonomi per la ricerca e la moltiplicazione di sementi selezionate di grano, granoturco, avena, orzo e segala e per altri provvedimenti a favore della cerealicoltura.

Con decreto Ministeriale sarà determinato il riparto della somma fra i vari Istituti, di cui al comma precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1083 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 161.

Visto il Nostro decreto 21 febbraio 1919, n. 160.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la grazia, giustizia e culti, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1

Ai reati che in virtù del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1919, n. 160, sono devoluti alla giurisdizione ordinaria, si applicano le norme e le sanzioni del Codice penale comune.

Art. 2.

Sono devoluti all'autorità giudiziaria ordinaria tutti i procedimenti pendenti e che dovrebbero essere iniziati dinanzi ai tribunali militari territoriali o di guerra o marittimi dei territori compresi nei confini del Regno in confronto di persone o per reati soggetti alla giurisdizione militare soltanto in tempo di guerra o che comunque vi siano stati assoggettati da bandi o leggi speciali emanati durante la guerra.

Art. 3.

È devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione dei reati commessi dai militari esonerati, durante il tempo dell'esonero, e dagli operai militarizzati eccetto che si tratti di fatti preveduti come reati esclusivamente nei Codici penali militari.

Art. 4.

La giurisdizione militare rispetto alle persone che vi sono soggette a norma degli articoli 323 e seguenti Codice penale per l'esercito, 361 e seguenti Codice penale militare marittimo, cessa dal giorno in cui la classe o la categoria alla quale i militari appartengono, viene inviata in congedo assoluto o illimitato, tranne che essi siano trattenuti alle armi per speciali ragioni di servizio, o per altri motivi riflettenti le loro qualità personali.

Art. 5.

Continuano ad essere soggetti alla giurisdizione militare, anche dopo l'invio in congedo assoluto o illimitato, le persone imputate di avere, durante il servizio militare, commesso fatti preveduti come reati esclusivamente nei Codici penali militari, in qualunque tempo l'azione penale sia stata iniziata.

Continuano altresì ad essere soggetti alla giurisdizione militare anche dopo il loro invio in congedo assoluto o illimitato, i militari del R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza e le persone ad essi assimilate, per i reati preveduti negli articoli 179, 180, 188 del Codice penale per l'esercito, e 201, 202, 211 del Codice penale militare marittimo se il danno dell'Amministrazione militare, del corpo o degli individui che lo compongono, ecceda le lire cinquecento, e negli articoli dal 191 al 199 del Codice penale dell'esercito e dal 213 al 220 del Codice penale militare marittimo.

Art. 6.

Dalla disposizione degli articoli precedenti sono eccettuati i procedimenti per i quali, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sia già stato iniziato il dibattimento, e quelli relativi ai delitti di tradimento o spionaggio, qualunque sia lo stato dell'istruzione o del giudizio.

Contro le sentenze emanate in tali procedimenti successivamente alla entrata in vigore del presente decreto e contro le sentenze già pronunziate nei procedimenti relativi a reati, che, a termini del presente decreto e del R decreto 21 febbraio 1919, n. 160, sono devoluti alla giurisdizione ordinaria, è ammesso il ricorso per nullità al tribunale supremo di guerra e marina, anche se si tratti di sentenze di un tribunale di guerra o di un tribunale militare straordinario.

Ove il tribunale supremo annulli con rinvio le dette sentenze, la competenza del nuovo giudizio spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, salvo si tratti di reati di tradimento o di spionaggio.

Art. 7.

Ferma restando la validità originaria degli atti di istruzione compiuti dall'autorità giudiziaria militare nei procedimenti che passano, a termini del presente decreto, all'autorità giudiaria ordinaria, questa provvede, quando occorra, secondo le norme della procedura penale comune; alla chiusura dell'istruzione e al rinvio a giudizio.

Nei procedimenti stessi l'autorità giudiziaria militare rimette gli atti al procuratore generale del Re presso la Corte di appello del rispettivo distretto, il quale provvede per l'ulteriore corso secondo le norme della competenza ordinaria.

Art. 8.

Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti e salva l'applicazione dell'art. 311 del Codice penale per l'esercito i procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali militari di guerra compresi nei confini del Regno sono rimessi, all'atto della soppressione dei tribunali stessi, a seguito della cessazione dello stato di guerra, al tribunale militare territoriale, nella cui giurisdizione ha sede il distretto di leva dell'imputato.

Resta fermo il disposto del capoverso dell'art. 575 del Codice penale per l'esercito.

Art. 9.

Cessano di aver vigore le disposizioni relative alla sospensione e alla dilazione dell'esecuzione delle sentenze di condanna dei tribunali militari, eccettuate quelle concernenti la condanna condizionale e la facoltà di cui all'art. 583 del Codice di procedura penale comune.

Il limite di pena di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1919, n. 160, per l'applicabilità del beneficio della condanna condizionale è aumentato a due anni.

Art. 10.

La revisione delle sentenze dei tribunali militari e militari marittimi è ammessa nei casi e in conformità del capo IV, titolo III, libro III del Codice di procedura penale vigente, con le modificazioni rispettivamente stabilite nei numeri 1 e 2 dell'art. 537 del Codice penale per l'esercito e dell'art. 566 del Codice penale militare marittimo.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — MORTARA — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277, portante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della selvicoltura;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1605, recante provvedimenti per la difesa e l'incremento del patrimonio boschivo nazionale;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda forestale il 17 ottobre 1918, con la quale si autorizza la espropriazione del fondo boscoso Salice di Madia Angelo fu Vincenzo, dell'estensione di ett. 18,3561, posto in territorio del comune di Taverna (Catanzaro), riportato in catasto all'art. 1225, sez. B, nn. 134, 135, 136, 137, mediante l'offerta di lire tredicimilacinquecentosessantasei e centesimi quarantatre (L. 13.566,43), quale equa indennità dell'espropriazione stessa;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1919, col quale è data facoltà al ministro di agricoltura di espropriare il detto fondo, per incorporarsi al demanio forestale dello Stato;

Vista la dichiarazione scritta 19 marzo 1919 di Madia Angelo fu Vincenzo, con la quale si accetta il prezzo offerto per la espropriazione del fondo predetto;

Visto l'ordine di pagamento in data 17 maggio 1919, della Direzione generale delle foreste, col quale si dispone il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti dell'indennità sopraindicata;

Visto che il deposito di tale indennità ha già avuto luogo, come da nota 16 giugno 1919, n. 12191, della Ragioneria centrale del Ministero di agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

A seguito delle procedure di espropriazione, autorizzata con decreto Luogotenenziale del 2 febbraio 1919, col quale si offriva l'indennità di lire tredicimilacinquecentosessantasei e centesimi quarantatre (L. 13.566,43), accettata nelle debite forme dal proprietario, è pronunziata l'espropriazione del fondo Salice di Madia Angelo fu Vincenzo, della estensione di ett. 18,3561, posto in territorio del comune di Taverna (Catanzaro), riportato in catasto all'art. 1225, sez. *B*, nn. 134, 135, 136, 137, il quale passa da oggi a far parte del demanio forestale di Stato, come bene inalienabile.

Art. 2.

L'Azienda del demanio forestale di Stato è autorizzata, ad immettersi nel legale e materiale possesso del fondo Salice sopra descritto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio del registro, inscritto nella *Gazzetta ufficiale* e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Catanzaro; affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Taverna; notificato al proprietario sopra nominato, all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Catanzaro per la voltura, in testa all'Azienda del demanio forestale di Stato, del fondo espropriato e sarà trascritto presso l'Ufficio delle ipoteche di Catanzaro, a favore della predetta Azienda.

Art. 4.

Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità, potranno produrle entro trenta giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'art. 3 del presente decreto e nei modi indicati dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5.

Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento della indennità depositata, previa dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali del fondo Salice, da farsi a cura e spese dello interessato, con regolare istanza documentata al ministro di agricoltura.

La Direzione generale delle foreste è incaricata della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 21 giugno 1919.

Il ministro: RICCIO.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, e 22 maggio 1918, n. 700;

Veduto il decreto Ministeriale 9 giugno 1918, sulla esportazione delle frutta e delle ortaglie dalle provincie della Campania, e il decreto Ministeriale 2 agosto 1918 per la costituzione in ente morale del Consorzio tra Comuni per l'approvvigionamento di frutta e ortaglie;

Decreta:

Art. 1.

È costituita una Federazione tra gli esportatori di frutta e ortaglie dalle provincie della Campania (Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento) e tra i fabbricanti di conserve di tali generi nelle Provincie stesse.

La Federazione ha sede in Napoli.

Art. 2.

La Federazione è posta sotto il controllo dello Stato ed ha lo scopo di disciplinare la esportazione dalle Provincie della Campania dei generi indicati nell'articolo precedente e la fabbricazione delle conserve dei generi stessi, in modo da assicurare un normale rifornimento a prezzi equi della città di Napoli e dei più importanti centri di consumo, così delle Provincie della Campania che delle altre Provincie del Regno.

Art. 3.

Fanno parte della Federazione:

1° quelle Ditte che abbiano fin dal 1914 esercitato abitualmente il commercio di esportazione di frutta ed ortaggi dalle Provincie della Campania verso le altre Provincie del Regno e siano fin dal 1914 regolarmente inscritte nelle relative Camere di commercio.

2. Quelle ditte che esercitano con stabilimenti tecnicamente organizzati alla data del presente decreto la fabbricazione di conserve di frutta e ortaggi e che siano munite di regolare licenza di fabbricazione rilasciata dal prefetto.

L'ammissione sarà fatta con provvedimento del delegato Ministeriale per la esportazione delle frutta e ortaglie dalla Campania di cui al citato decreto Ministeriale 9 giugno 1918.

Possono anche essere ammessi alla Federazione coloro che abbiano esercitato abitualmente dal 1916 il commercio di esportazione nelle condizioni indicate nel n. 1 del presente articolo. In tali casi l'ammissione sarà fatta con provvedimento del sottosegretario di Stato approvvigionamenti e consumi, udita la Federazione e il delegato ministeriale.

Art. 4.

La esportazione di frutta e ortaglie dalle provincie della Campania si effettuerà soltanto per mezzo del Consorzio tra Comuni per l'approvvigionamento di frutta e ortaglie costituito in ente morale con decreto Ministeriale 2 agosto 1918 e per mezzo della Federazione costituita a termini del presente decreto.

La immissione nelle fabbriche di frutta e ortaglie per la preparazione di conserve sarà consentita soltanto alle ditte che facciano parte della Federazione.

Art. 5.

I permessi di esportazione saranno concessi dal delegato ministeriale di cui all'art. 3 con l'obbligo di dare la precedenza alle richieste del Consorzio tra Comuni.

Allo stesso delegato competerà anche di rilasciare i permessi per la immissione nelle fabbriche delle frutta e ortaglie destinate alla produzione di conserve.

Art. 6.

La vigilanza ed il controllo dello Stato sulla Federazione si eserciteranno per mezzo del delegato ministeriale di cui negli articoli precedenti.

Art. 7.

Il delegato ministeriale:

a) stabilirà periodicamente, udita la Commissione di cui nell'art. 11, i prezzi massimi a cui dovranno effettuarsi gli acquisti da parte delle Ditte federate;

b) determinerà periodicamente la quantità complessiva di frutta e ortaglie che potrà esportarsi dalle Provincie della Campania verso le altre Provincie del Regno e quella che potrà immettersi nelle fabbriche;

c) vigilerà sui prezzi praticati agli acquisti da parte dei componenti la Federazione, come anche sui prezzi di cessione da parte di questa, e sulle quantità esportate e immesse nelle fabbriche;

d) ordinerà, ove occorra, che la Federazione metta a disposizione, nei limiti delle disponibilità, le quantità necessarie per lo approvvigionamento della città di Napoli e degli altri centri di consumo della Campania, come anche del citato Consorzio tra Comuni.

Il delegato ministeriale potrà, nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente decreto, farsi sostituire dal suo coadiutore.

Art. 8.

Entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto coloro che ritengano di aver titolo per essere ammessi alla Federazione dovranno farne domanda al delegato ministeriale.

Contro la decisione sarà ammesso ricorso al Ministero approvvigionamenti e consumi.

Art. 9.

L'assemblea dei componenti la Federazione sarà convocata e presieduta dal delegato ministeriale.

Ogni socio avrà diritto ad un solo voto, che non potrà essere delegato.

Art. 10.

La Federazione è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto di cinque membri, che saranno annualmente eletti dall'assemblea delle Ditte federate.

Il Consiglio direttivo nominerà nel suo seno il presidente che avrà la rappresentanza e la firma della Federazione.

Il Consiglio direttivo:

a) curerà tutti gli atti inerenti al funzionamento della Federazione ed al raggiungimento dei suoi fini;

b) ripartirà tra le Ditte federate le quantità complessive fissate dal delegato ministeriale a norma dell'art. 7, lettere *b*) e *d*);

c) provvederà alla tenuta dei conti della Federazione e determinerà i contributi che dovranno far carico alle Ditte federate per il funzionamento della Federazione.

Le deliberazioni del Consiglio concernenti il riparto di cui alla precedente lettera *b*) non saranno esecutive senza il visto del delegato ministeriale.

Art. 11.

Per la determinazione dei prezzi di cui all'art. 7, lettera *a*), sarà costituita una Commissione presieduta dal delegato ministeriale e composta:

1° di un rappresentante degli esportatori e di uno dei fabbricanti di conserve, nominati dal Consiglio direttivo della Federazione;

2° di un rappresentante dei produttori di frutta ed ortaggi nominato dal delegato ministeriale;

3° di un rappresentante nominato dal comune di Napoli;

4° di un rappresentante del Consorzio dei Comuni per l'approvvigionamento frutta e ortaglie;

5° di un rappresentante della Cooperativa commissionari frutta e ortaggi di Napoli.

I componenti della Commissione durano in carica due mesi e sono rieleggibili.

Art. 12.

Tutte le Ditte federate dovranno osservare rigorosamente le disposizioni date dal delegato ministeriale in applicazione del presente decreto.

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per tutti gli atti ed omissioni che costituiscono trasgressioni ad ordini delle autorità, per ogni infrazione sarà applicata ad ogni Ditta federata una penalità pecuniaria oltre l'obbligo di risarcire i danni eventuali verso la Federazione e i federati e oltre la eventuale esclusione dalla Federazione nei casi più gravi.

La esclusione dalla Federazione sarà pronunciata dal delegato ministeriale. Al delegato stesso competerà l'applicazione delle penalità pecuniarie.

Ogni Ditta federata verserà all'atto dell'ammissione una cauzione di L. 5000 anche in titoli di Stato che sarà tenuta a disposizione del delegato ministeriale per la esazione delle penalità inflitte.

Tale cauzione dovrà essere reintegrata dalle Ditte punite quando sia stata parzialmente o totalmente destinata alla riscossione delle dette penalità.

Le penalità pagate saranno devolute dal sottosegretario di Stato approvvigionamenti e consumi a fine di beneficenza.

Art. 13.

Le Ditte consorziate sono obbligate a sorvegliare perchè sia i colleghi che gli estranei rispettino le norme date dal presente decreto raccogliendo le prove delle infrazioni e denunciandole al delegato ministeriale.

Art. 14.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto, qualora non costituiscano reato punibile con sanzioni più gravi, saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore entro 10 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* salvo per quanto è stabilito dall'art. 8 che entrerà in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Roma, 5 luglio 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 2 luglio corr., in Vas, provincia di Belluno, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemento allo disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910 n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previo le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	726875	Vernetti-Blina Vittorio fu Antonio, domiciliato a Torino. Vincolata . . . L.	126 —
4.50 %	17550 assegno provvisorio	Congregazione di carità di Liciana (Mossa) . . . »	— 42
3.50 %	557425	Pasotti Rosina fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Zanetti Angela fu Antonio, domiciliata a Nave (Brescia) . . . »	227 50
Consolidato 5 % (1918)	52364	Terracini Elsa-Dolce-Angelica di Aron Jona valgo Nello, moglie di Sacerdote Donato-Vittorio fu Vito, domiciliata a Torino. (Vincolata) . . . »	5140 —
3.50 %	573790	Cerillo Maria di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Napoli. (Vincolata) . . . »	875 —
»	628751	Gargano Carlo di Gioacchino, domiciliato a Napoli. (Vincolata). »	682 50
Consolidato 5 % (1918)	85107	Levi Maggiorina detta Rina fu Leone, moglie di Pavia Ottavio fu Gherson, domiciliata a Milano. (Vincolata) . . . »	1625 —
3.50 %	36779	Comune di Germanedo (Como) . . . »	35 —
»	178936	Intestata come la precedente . . . »	3 50
»	156088	Comune di Acquate (Como) . . . »	7 —
»	307299	Comune di Acquate (Como) pel patronato scolastico (elargizione di Grillo Clementina vedova Martelli per gli scolari poveri del paese) . . . »	17 50
4.50 %	5097	Congregazione di carità del comune di Castello sopra Lecco (Como) pel legato Invernizzi Antonio a favore dei poveri . »	42 —
»	10140	Congregazione di carità di San Giovanni alla Castagna (Como). »	303 —
»	10141	Intestata come la precedente . . . »	18 —
»	10142	Intestata come la precedente . . . »	39 —
»	10143	Intestata come la precedente. . . . »	45 —
»	10144	Intestata come la precedente . . . »	21 —
3.50 %	25458	Intestata come la precedente . . . »	17 50
»	284096	Intestata come la precedente . . . »	3 50
»	264097	Intestata come la precedente . . . »	7 —
»	427247	Intestata come la precedente . . . »	70 —
»	461728	Intestata come la precedente . . . »	104 50
5 %	1036529 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà Lanfranconi Maria fu Nicola, minore, sotto la patria potestà della madre Martinelli Maria fu Bartolomeo, ved. di Lanfranconi Nicola, dom. in Como . . . » Per l'usufrutto: Martinelli Maria fu Bartolomeo, ved. di Lanfranconi Nicola, dom. in Como	50 —
P. N. 5 %	20407	Tettoni Giovanni di Adolfo, dom. a Torino . . . »	25 —
Consolidati 5 % (1918)	79950	Terribile Michele fu Nicola, dom. a Gravina di Puglia (Bari). . »	225 —
3.50 %	455201	Grilla Margherita fu Michele, minore, sotto la patria potestà della madre [illegible] fu Domenico, dom. in Alt[illegible] . . .	

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 7 luglio 1919

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906) . . .	83.41	—
3.50 °/₀ netto (1902) . . .	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	90 92	—

Corso medio dei cambi

del giorno 7 luglio 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 123 — Londra 37,59 — Svizzera 149 - New York 8,20 — Oro 148.24

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 24 gennaio 1918:

Genitori

Pozzebon Ferdinando di Lorenzo, soldato, L. 630 — Silace Ignazia di Lo Fria Rocco, id., L. 630 — Di Voca Giorgio di Amedeo, id., L. 630 — Ottoni Angela di Girotti Ulderico, id., L. 630 — Murgia Giovanni di Ignazio, id., L. 630 — Cosentino Vincenzo di Giovanni, id., L. 630 — Zarantinello Luigi di Arcangelo, id., L. 630.

Semprevivo Vincenzo di Domenico, sottotenente, L. 1000 — Della Pietra Giovanni di Agostino, soldato, L. 630 — Salvatore Domenico di Pietro, id., L. 630 — Montanti Santo di Giuseppe, id., L. 630 — Teggi Pietro di Angelo, caporale, L. 840 — Morelli Teresa di Morelli Andrea, soldato, L. 630 — Sciutto Antonio di Michele, id., L. 630 — Demurtas Maria Antonia di Marcas Giuseppe, id., L. 630 — Cimenti Pietro di Francesco, id., L. 630 — Carro Lucchini Amalia di Zanetti, caporale maggiore, L. 840 — Caramazza Giovanna di Iacona Vincenzo, soldato, L. 630 — Rovedo Lucia di Bello Gino, id., L. 630 — Delmonte Maria di Bilancioni Francesco, id., L. 630.

De Lorenzis Ippazio di Biagio e di Angelo, soldati, L. 630 — Bazzoli Luigi di Bindo e Domenico, id., L. 630 — Marubbi Luigi di Domenico, caporale, L. 840 — Randazzo Salvatore di Benedetto, soldato, L. 630 — Li Canzi Sebastiano di Francesco, id., L. 630 — Guarrato Dorotea di Li Cansi Francesco, id., L. 630 — Bicchich Carlo Luigi di Giacomo Giuseppe e di Cipriano Luigi, cap. e sold., L. 840 — Coluccia Maria di De Blasi Giuseppe, soldato, L. 630 — Vallante Michele di Angelo Antonio, id., L. 630 — Albini Nazzarena di Manetti Guglielmo, id., L. 630 — Osello Giacomo di Francesco, id., L. 630.

Pellizzari Luigi di Agostino, soldato, L. 630 — Di Camillo Candida di Farias Giovanni, id., L. 630 — Cestonaro Sofonisba di Todescato Antonio Gualberto, id., L. 630 — Ensabella Ignazio di Mariano, id., L. 630 — Grassi Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Marchi Luigia di Manfredini Virgilio, id., L. 630 — Petrivelli Luigi di Leonardo, id., L. 630 — Graziadei Rodolfo di Guglielmo, sottotenente, L. 1500 — Torri Francesco di Giuseppe, soldato, L. 630 — Brioschi Luigia di Oggioni Antonio e Angelo, id., L. 630 — Bellini Edoardo di Adolfo, caporale, L. 840.

Passoni Ambrogio di Stefano, soldato, L. 630 — Panarese Gio. Antonio di Giuseppe, id., L. 630 — Cozzari Francesco di Pietro, id., L. 630 — Mencocco Anastasia di Noviello Bartolomeo, id., L. 630 — Vitalo Maria di Bevilacqua Paolo, id., L. 630 — Marchetti Virginia di Cossani G. Angelo, id., L. 630 — Gambino Giuseppe di Mario, sottoten., L. 475 — Baldon Vittoria di Gaziola Emilio, soldato, L. 630 — Fedeli Giuseppe di Raffaele, caporal maggiore, L. 840 — Luchetti Maria di Cerutti Battista, soldato, L. 630 — Saba Rosa di Usai Luigi, id., L. 630 — Santoro Carmelo di Calogero, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

S. M. il Re al Luogotenente Generale

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 7. — Sua Maestà ha diretto la seguente lettera a Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale Tomaso di Savoia, Duca di Genova:

Amatissimo Zio,

Allorchè l'Italia iniziò la guerra di liberazione e la mia attività, rivolta principalmente alle operazioni belliche, mi costrinse ad allontanarmi dalla capitale, pregai Vostra Altezza Reale di volermi sostituire nell'esercizio delle facoltà Sovrane, chè la lontananza dalla sede del Governo non mi consentiva di esplicare con la continuità e la rapidità chè le straordinarie esigenze del momento richiedevano.

Vostra Altezza Reale, rispondendo al mio appello, si assunse il compito e lo assolse per oltre quattro anni con la maggiore abnegazione e col più illuminato patriottismo.

Conquistata la più vasta e gloriosa vittoria, ora, per gli intangibili suoi destini la nazione deve raccogliersi e ritrarne i premi meritati. E nelle vigilie del lavoro comune e delle gare di opere civili con le genti nostre pari nel mondo, i cittadini van riprendendo il loro posto nella pace, con lo stesso fermo animo col quale lo tennero nella guerra. Epperò, anche in armonia col pensiero del Capo del Governo, ho stabilito di riprendere integralmente col 7 di questo mese, l'esercizio di quei poteri che per ragione di guerra già delegai a Vostra Altezza Reale.

In tale occasione sento il dovere di porgerle ogni più sentita azione di grazie per la validissima cooperazione prestatami in momenti così pieni di eventi, e della quale anche la Nazione non potrà che esserle vivamente riconoscente.

Roma, 7 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

LONDRA, 7. — Si ha da Ekaterinodar, in data 26 giugno:

Il generale Denikin ha occupato Bielogorod in Crimea e avanzando da Theodosia ha occupato località a metà strada da Sinferopoli.

LONDRA, 7. — Un comunicato da Arcangelo, in data 4 corrente, dice: Avanzammo alquanto le nostre posizioni sulla riva sinistra della Dvina e facemmo undici prigionieri.

Il nemico attaccò il 3 corrente, ma fu respinto con grandi perdite. Effettuammo un colpo di mano contro un posto nemico il 1 corrente a Sursvaga, uccidendo otto nemici ed impadronendoci di una mitragliatrice.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 7. — La delegazione tedesca per la pace ha inviato alla conferenza una nota con la quale si chiede se: *a)* il trattato di

pace - b) il protocollo addizionale - c) l'accordo sul regime d'occupazione dei territori renani possono essere ratificati separatamente.

È stato risposto che le tre convenzioni costituiscono un tutto indivisibile e debbono perciò essere comprese in un unico atto di ratifica.

PARIGI, 7. — Contrariamente alle informazioni pubblicate dal *New York Herald* si ritiene che il trattato complementare con l'Austria non potrà essere consegnato alla delegazione austriaca prima della fine della settimana.

D'altra parte il *Temps* dice che il trattato complementare con l'Austria non potrà essere consegnato alla delegazione austriaca prima della fine della settimana.

D'altra parte il *Temps* dice che il trattato potrebbe essere consegnato fra poco, ma le sottocommissioni devono ancora esaminare le controproposte austriache relative alla parte del trattato già consegnata, ed è quindi probabile che la risposta alle controproposte austriache non sarà consegnata se non dopo che tutte le controproposte saranno state esaminate.

CRONACA ITALIANA

In memoria dei caduti del Piave. — Nelle vicinanze di Cavazuccherina, presso il Piave, dove tanto fulse l'eroismo dei nostri soldati, è stato inaugurato l'altro ieri un monumento ai caduti combattendo per l'unità della patria. Il monumento, in forma di obelisco, porta la seguente epigrafe dettata da Gabriele d'Annunzio:

« Ai compagni, eroici difensori del fiume sacro, questo monumento di amore, costrutto con la pietra d'Istria, squadrata in Pola romana, e con la decima del bronzo tolto al nemico sconfitto, i cannonieri navali consacrano ».

Alla cerimonia intervennero i generali Rossetti e De Vito Francesco e numerose rappresentanze dei vari corpi dell'esercito e della marina.

Vennero pronunziati parecchi discorsi rievocanti le gloriose giornate ed esaltanti gli eroi caduti per la patria.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica:

SHANGHAI, 28 giugno. — Mercato seta mediocre — Quotasi classiche Frs. 131 — Kunkee 83 — Cambio taels su Francia a 4 mesi vista frs. 8,30.

NEW YORK, 1° luglio. — Mercato in continuato rialzo con richiesta giapponese — Fabbrica attiva — Seta italiana riapparsa sul mercato — Quotasi extra Classica dollari 10,25 — Giapponesi 1 1/2 dollari 9,70 — Extra 10,40 — Double 10,75 — Cinesi 10 — Tsatlée 7,10 — Canton 7,40 — Cambio a vista del dollaro 7,94.

TELEGRAMMI " STEFANI „

PRAGA, 6. — Il *Pravo Lida* dice che dopo aver ricevuto un telegramma del presidente del Consiglio, Kramarz, che annunciava le sue dimissioni, tutti i membri del Gabinetto si sono dimessi.

Il ministro Tusar è stato invitato dal presidente della Repubblica, Masaryk, a costituire il nuovo Gabinetto.

Lunedì, o al più tardi martedì, si avrà l'annunzio ufficiale del cambiamento del Ministero, se tutta la lista del nuovo Gabinetto sarà completa.

SANTIAGO DEL CILE, 6. — Il Gabinetto ha presentato le sue dimissioni.

LONDRA, 7. — Il valore delle importazioni nello scorso mese di giugno ha raggiunto 122,945,655 sterline con un aumento di 21,400,936 sterline sul mese di giugno 1918.

Il valore delle esportazioni ha raggiunto 63,562,346 sterline, con un aumento di 19,536,115 sterline.

L'*Agenzia Reuter* dice:

In seguito al numero sempre crescente dei delitti commessi dagli aderenti al movimento del *Sinn Fein*, e particolarmente nella contea di Tipperary, si annuncia che tutte le organizzazioni del *Sinn Fein* e analoghe sono state disciolte in tale contea per ordine del Governo.

Camera dei comuni. — Il segretario per gli affari esteri, Harmaworth, rispondendo ad una interrogazione, dice che il Governo britannico si propone di riannodare le relazioni diplomatiche con la Germania poco dopo la ratifica del trattato di pace, ma che la questione è ancora in discussione.

Harmaworth aggiunge che non è ancora possibile dare i nomi di coloro che saranno designati come rappresentanti dell'Inghilterra in Germania.

Un deputato chiede se gli alleati hanno inviato una qualsiasi comunicazione all'Olanda, circa l'estradizione dell'ex-Kaiser.

Bonar Law risponde che i Governi alleati non fecero ancora passi ufficiali presso quello olandese, ma che furono prese alcune misure indispensabili sulla questione.

Il deputato chiede di nuovo se furono fatti passi non ufficiali.

Bonar Law risponde: « Preferisco non fare dichiarazioni a tale riguardo ».

PARIGI, 7. — La Camera ha approvato il progetto di riforma elettorale, di ritorno dal Senato, senza modificarlo.

La riforma diviene così definitiva.

Ieri vi fu allo Stadio Pershing, alla presenza di oltre 30 mila persone, la premiazione dei vincitori delle gare olimpiche.

Notata specialmente la brillante vittoria riportata dagli italiani nel concorso ippico. Dei diciotto punti, rappresentati da tre primi posti nelle tre categorie in detto concorso, disputato dai rappresentanti di sette nazioni, gli italiani ne hanno riportati dieci, con due primi premi, un secondo e due terzi.

I francesi ne hanno riportati quattro, gli americani due ed i rumeni due.

Al maggiore italiano Ubertalli veniva assegnato il numero massimo di medaglie olimpiche, in numero di quattro, mentre al secondo classificato non ne venivano aggiudicate che due.

La scuola italiana ha dimostrato con piena evidenza la propria superiorità, malgrado che per la difficoltà dei trasporti, con conseguente stanchezza dei cavalli, non si sia potuto ottenere un rendimento massimo.

BASILEA, 6. — Si ha da Weimar: *Assemblea nazionale.* — Viene presentato il progetto di legge che ratifica il trattato di pace.

Si ha da Berlino: L'*Agenzia Wolff* dice di avere appreso da fonte competente che il Gabinetto di Weimar si è occupato della ratifica del trattato di pace. Esso ha discusso inoltre sulla questione del rinnovamento da apportare al Ministero degli esteri e sul programma di lavoro.

ZURIGO, 7. — Secondo notizie che giungono dalla Germania, e fra l'altro da Francoforte, lo sciopero dei ferrovieri è fallito. Quasi ovunque è stato deciso di riprendere il lavoro.

A Berlino la situazione è immutata.

Gli operai rifiutano di tornare al lavoro prima di cominciare i negoziati, ed i rappresentanti dei padroni rifiutano di negoziare prima della ripresa del lavoro.

Si ha da Kolber:

Il maresciallo Hindenburg pubblica una lettera aperta rivolta al maresciallo Foch, nella quale prega il generalissimo degli alleati di intervenire affinchè l'Intesa rinunci alla decisione di chiedere la consegna dell'ex-imperatore Guglielmo.

Hindenburg si offre personalmente di mettersi al posto dell'ex-imperatore a disposizione degli alleati.

BUENOS AIRES, 7. — Il Governo argentino ha riconosciuto la Polonia libera e indipendente.

Direttore EDARDO PERUZY, Tipografia delle Mantellate, TURINO RAFFAELE, gerente responsabile.